



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 14**  
**del 29.04.2016 ore 22:23**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** MODIFICA REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	A
4	GUIDO Francesca	A
5	MOSSETTI Gianfranco	Dimissionario
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	BISIO Stefano	P

---

Totale presenti **8**  
Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

### Dibattito così riassunto:

**Sindaco Michele Bisio** la modifica del regolamento è dovuta al fatto che, ove ci fosse stata già apposta tariffa, sarebbe bastata una delibera da parte della giunta; questa modifica, consistente in uno sconto del canone per l'occupazione di suolo pubblico, avviene in coerenza con quanto già fatto nel passato, allorché si concedevano incentivi per il rifacimento delle facciate; oggi, per le stesse finalità, si introduce un'agevolazione del 70 per cento dell'importo del canone; l'altra modifica trae spunto da una richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di pubblico esercizio; per le finalità di incentivare il turismo si introduce una riduzione della tariffa per occupazioni temporanee estive dalla attuale pari a 1,03 euro al metro quadrato a quella proposta pari a 0,40 euro al metro quadrato;

**Consigliere Repetto Lorenzo Giovanni** anticipando la volontà di allontanarsi dalla sala, al fine di evitare qualsiasi possibilità di conflitto di interessi, ritiene, dal punto di vista meramente di mercato, inaccettabile il valore proposto dall'Amministrazione, in quanto comporta costi non sopportabili per un'attività di somministrazione al pubblico ove si decida il mantenimento di dehor per una intera stagione; operato un rapido excursus in ordine alle tariffe dei paesi limitrofi, Gavi, Arquata, Serravalle, ove l'occupazione permanente per il commercio espressa in euro al metro quadro va da 21,95 euro al metro per anno, a Serravalle, così che un'occupazione per un dehor non verrà a costare più di 500 euro, a 19,50 euro metro quadrato l'anno a Gavi, e, pertanto, la stessa occupazione costerà 400 euro circa, mentre a Voltaggio, con le stesse tariffe, si arriverà a pagare, in un anno, 3000 euro; ritiene preferibile consentire l'occupazione permanente con tariffe meno elevate piuttosto che l'occupazione temporanea con quelle proposte;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso** chiede conferma circa la misura di 0,40 euro per metro quadrato al giorno; fa rilevare, a proposito di attività degli esercizi pubblici, che in sede di regolamento di polizia urbana vi è un conflitto fra gli articoli 41 e 38, circa l'orario finalizzato al contenimento del rumore, previsto dalle 7 alle 24;

**Sindaco Michele Bisio** ritiene, personalmente, preferibile la scelta di minori prescrizioni di orari, specie ai fini di consentire una maggiore funzionalità primaverile ed estiva, tenuto conto che più elevato è il numero delle prescrizioni, maggiore è l'impegno per sorvegliarne il rispetto; quanto alla proposta ascoltata, di abbassare i costi per l'occupazione permanente, esclude categoricamente l'ammissibilità di tali tipologie, fatta eccezione per le edicole, ove ce ne fossero, in quanto un'occupazione permanente in piazza comporta il sacrificio di due posti auto; ritiene inoltre necessaria la rimozione durante la stagione invernale, specialmente al fine di consentire lo sgombero della neve; pertanto l'occupazione consentibile per gli esercizi pubblici è soltanto quella temporanea, in quanto non ritiene si possa consentire il sacrificio permanente di due parcheggi; ritiene poi che, dai calcoli operati in relazione ad un'ipotesi di occupazione, la somma di circa 288 euro al mese costituisca la giusta remunerazione a fronte del sacrificio di due parcheggi; pertanto ritiene la determinazione della tariffa una scelta consapevole;

**Consigliere Giuseppe Benasso** afferma che si sarebbe sentito più a proprio agio ove il collega del proprio Gruppo consiliare fosse restato; a nome del proprio Gruppo afferma di essere pienamente favorevole rispetto alla prima delle proposte, ritenendo, per contro, la seconda possa comportare un conflitto di interessi; pertanto, annuncia la volontà di astensione

**Vicesindaco Ottonello Giovanni** afferma che la scelta dell'Amministrazione ha comportato la disamina di altre realtà, quali Alessandria, Genova, Serravalle; occorre tuttavia avere piena coscienza della situazione particolare di Voltaggio, ove il sacrificio di due parcheggi nella piazza centrale per un corrispettivo di meno di 10 euro al giorno equivale ad una tariffa di parcheggio a pagamento molto al di sotto di quelle praticate presso un parcheggio pubblico a pagamento; analogamente, al fine di favorire il recupero edilizio, sarebbe stato auspicabile, addirittura, procedere al totale azzeramento della tariffa da corrispondere per i ponteggi, senonché le attività amministrative hanno un costo, costituito dall'utilizzo della polizia municipale, della segnaletica, dei cantonieri, per lo svolgimento delle attività necessarie in caso di occupazione di suolo pubblico; **Consigliere Di Benedetto Mauro** ribadisce come un posto auto in un parcheggio pubblico costi almeno il doppio rispetto alla tariffa oggi proposta

**Sindaco Michele Bisio** a titolo di esempio, per esperienza personale, a Genova Sampierdarena un dehor analogo a quello di cui si parla comporta un costo di 2200 euro annui; in realtà, il proprio sogno, quale sindaco, sarebbe quello di vedere la piazza occupata per tutta l'estate dai tavolini della pizzeria e dei pubblici esercizi, ma questo scenario, attualmente, non esiste, pertanto un'occupazione minimale come quella di cui si parla deve dare un ritorno economico al Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 63 D.Lgs. 446/1997, che prevede la facoltà, in capo ai Comuni, di soppressione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 503/1997 e di prevedere, con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa, e che prevede altresì che il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera b) D.Lgs. 446/1997 è prevista la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici e che, ai sensi del comma 2 lettera c) è prescritto che l'indicazione analitica della tariffa avvenga sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

**RITENUTO**, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, coerente, introdurre, a fare data dall'anno 2016, due tipologie agevolatorie, coerenti con l'obiettivo programmatico del DUP, finalizzato a favorire il rilancio turistico del Comune secondo quanto segue:

- incentivo, comunque contenuto entro i limiti comunitari dell'aiuto di stato (pari a 200.000 euro) alle attività di somministrazione al pubblico, mediante tariffa apposita relativamente alle occupazioni di suolo pubblico, di durata stagionale, relativa esclusivamente ai manufatti finalizzati alla somministrazione, e con esclusione di manufatti finalizzati alla pubblicità;
- incentivo, mediante riduzione della tariffa prevista per le occupazioni con ponteggi nel centro storico, finalizzato a favorire il rifacimento delle facciate, finalizzato al conseguimento del miglioramento dello standard del decoro urbano;

**DATO ATTO CHE** le due misure, di natura speciale, costituiscono agevolazioni strumentali al perseguimento di interesse pubblico in quanto, una perseguendo l'incentivazione dell'attività commerciale, sotto la specie dei locali di somministrazione al pubblico, e, pertanto, richiamo all'utilizzo da parte dei turisti, l'altra perseguendo il miglioramento dell'impatto estetico del centro

urbano, con ricadute sul turismo e, in generale, ad evitare il fenomeno di degrado del patrimonio immobiliare, entrambe appaiono strumentali alla riqualificazione turistica del Comune;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE**, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:**

- **presenti: 08;**
- **astenuti: 02 (Benasso Giuseppe e Bisio Stefano);**
- **votanti: 07;**
- **voti favorevoli: 05;**
- **contrari 00**

**DELIBERA**

**1.** Con atto avente valenza regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, la disciplina delle tariffe vigenti in materia di COSAP è così modificata:

1. Con l'espressa finalità di favorire il recupero edilizio nel centro storico e di incentivare il decoro urbano favorendo l'attività manutentiva delle facciate, dall'anno 2016, si applica una riduzione pari al 70% della tariffa prevista per la categoria 1, da intendersi fattispecie speciale, a tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, aventi per presupposto la collocazione di ponteggi finalizzati esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia come previsti dall'articolo 3, DPR 380/2001, a condizione che i detti interventi prevedano il ripristino dell'intonaco e la tinteggiatura totale della facciata, condizione debitamente asseverata dal soggetto interessato con apposito atto di impegno;
2. Con l'espressa finalità di favorire l'esercizio del commercio, in particolare gli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'articolo 2 L.R. 38/2006, è istituita la tariffa, di natura speciale, di euro 0,40 per metro quadro, salvo aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale, per occupazione di suolo pubblico, o comunque soggetto a servitù di pubblico passaggio, in tutto il territorio comunale, avente per presupposto le occupazioni temporanee di durata compresa fra trenta giorni e 180 giorni, purché continuativi, per manufatti finalizzati alla somministrazione, quali, esemplificativamente, sedie, tavoli, tende, fioriere, purché espressamente autorizzati dal Comune sulla base di domanda da parte del soggetto interessato, e con l'esclusione di mezzi pubblicitari.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole**,*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

*Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **favorevole**.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)

Letto, confermato, sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( *Michele Bisio* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **20/05/2016** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **04/06/2016**.

Dalla Residenza Comunale, li **20/05/2016**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )